

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 53

Riunione del 17 marzo 2010

### 51.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **MATTEO VIGO** nella qualità di Presidente della Pallavolo AVIS Cernusco;
- **PALLAVOLO AVIS CERNUSCO** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai      - Presidente  
                  - Avv. Thomas Martone      - Vice Presidente, rel.  
                  - Avv. Baldi Massimo      - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Matteo Vigo** *"per aver eseguito nella qualità di presidente della Pallavolo AVIS Cernusco, il trasferimento online dell'atleta Michele Fedeli dalla U.S. Pro Vittoria , mediante l'utilizzo dell'apposito modulo senza che l'atleta lo avesse mai sottoscritto; e ciò in violazione degli artt. 2, 17,19, 24 e 34 R.A.T. nonché della normativa disciplinata nella Giuyda Pratica vigente in materia di tesseramento che impone, appunto al Presidente della società che riceve online il nullaosta al tesseramento o al prestito di atleti "l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma leggibile dell'atleta" da apporsi sul menzionato modulo";*

./.

- **PALLAVOLO AVIS CERNUSCO** in persona del Presidente p.t., ai sensi dell'art. 55, numero 3, lett. A, Reg. Giur. per i fatti sopra contestati al proprio presidente.

-oOo-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati del 17 marzo 2010 alla quale sono comparsi:

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Caravetta il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 del Presidente nonché la multa di € 100 per il sodalizio.

La commissione, letti gli atti del procedimento e valutate le posizioni delle parti,

premesso che il presente procedimento trae origine da una segnalazione dello stesso atleta il quale ha poi riferito che *"la mancanza della mia firma sul modulo di trasferimento era dovuta ad un mio cambiamento di preferenza su una nuova collocazione"*.

Ritenuto:

- pacifico che il tesseramento on line dell'atleta Michele Fedeli sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione del predetto.
- che ai sensi dell'art. 24 RAT , la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
- che detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.
- le norme da ultimo indicate prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

./.

- che la violazione del suddetto obbligo comporta responsabilità disciplinare del Presidente che al tesseramento on line ha proceduto in difetto della prescritta verifica di autenticità e completezza delle sottoscrizioni necessarie a termini dell'art. 24 RAT.
- che in base all'art. 55 del regolamento Disciplinare, poi l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
- che in un simile quadro normativo, è compito di questa Commissione Giudicante Nazionale verificare che quanto deferito dalla Procura risulti corroborato dal necessario supporto probatorio, graduando, conseguentemente le sanzioni applicabili sulla base dell'elemento soggettivo che all'infrazione ha dato luogo.
- che in analoghi casi ad esempio, ove l'irregolarità della procedura è stata immediatamente rilevata dai rappresentanti del sodalizio che hanno provveduto ad una sorta di "autodenuncia" con la richiesta di revoca del tesseramento con il pieno accordo degli atleti che hanno altresì giustificato le ragioni dell'errore le sanzioni adottate sono state molto tenui, non così per quei casi nei quali l'irregolarità del tesseramento sia venuta alla luce attraverso esposti degli atleti o di altre squadre e accertata senza alcuna forma di cooperazione da parte dei rappresentanti del sodalizio che avevano dato luogo alla violazione dei regolamenti.
- che nel caso di specie la condotta tenuta dalla società appare priva di dolo;
- che gli accadimenti risultano pienamente comprovati dalle dichiarazioni dell'atleta, dai rilevati dell'Ufficio Tesseramento e finanche dalle memorie difensive prodotte dagli incolpati

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al tesserato Matteo Vigo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 1 e la sanzione della multa di € 100 a carico del sodalizio.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai



Roma, 29 marzo 2010